



Comune di San Martino in Rio Prov. Reggio Emilia

Ufficio Attività Produttive

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SALE PUBBLICHE
PER BILIARDI O PER ALTRI GIOCHI LECITI

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI SALE PUBBLICHE PER BILIARDI
O PER ALTRI GIOCHI LECITI**

(SALE GIOCHI)

I N D I C E

- Art. 1** Licenza d'esercizio
- Art. 2** Criteri e condizioni per il rilascio delle licenze all'apertura di nuove sale giochi
- Art. 3** Superficie utile
- Art. 4** Distanze di rispetto
- Art. 5** Modalità di presentazioni delle domande
- Art. 6** Istruttoria della domanda
- Art. 7** Documentazione da presentare prima dell'inizio dell'attività
- Art. 8** Domande concorrenti
- Art. 9** Trasferimento della sala giochi
- Art. 10** Subingresso
- Art. 11** Validità della licenza
- Art. 12** Revoca o sospensione della licenza
- Art. 13** Tabella dei giochi d'azzardo e proibiti
- Art. 14** Divieto al gioco dei minori
- Art. 15** Divieto d'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno della sala giochi
- Art. 16** Orario giornaliero
- Art. 17** Uso di apparecchi da gioco dei pubblici esercizi
- Art. 18** Sanzioni
- Art. 19** Entrata in vigore del regolamento

Art. 1
LICENZA D'ESERCIZIO

1. L'esercizio di sale pubbliche per biliardi e per altri giochi leciti, definite convenzionalmente "SALE GIOCHI", è soggetto alla speciale licenza prescritta dall'art. 96 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 19 giugno 1931, n. 773.
2. La licenza è rilasciata dal Sindaco sulla base del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 19. comma prima. numero 9). del D.P.R. 24 luglio 1977. n. 616. e del Regolamento comunale per l'esercizio delle funzioni di cui al precitato art. 19.
3. All'interno delle sale giochi potranno essere installati biliardi, apparecchi e congegni automatici. semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità.

Art. 2
**CRITERI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE ALL'APERTURA DI
NUOVE SALE GIOCHI**

1. Le licenze all'apertura di nuove sale giochi sono rilasciate in ragione di UNA ogni 10.000 abitanti, con l'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento e nel rispetto dei Regolamenti comunali di Polizia Urbana e di Igiene e delle norme relative alla destinazione d'uso dei locali.
2. Sotto il limite di 10.000 abitanti non è consentito il rilascio di alcuna licenza.

Art. 3
SUPERFICIE UTILE

1. Le sale gioco. composte da una a più locali appositamente destinati. dovranno avere una superficie utile non inferiore a mq. 100.
2. Ai fini del computo della superficie utile sono esclusi i servizi, i depositi, i magazzini, gli uffici ed ogni altra vano non adibito alla frequenza del pubblico.
3. La superficie occupata dai biliardi e/o dagli altri apparecchi da gioco non potrà superare il 50% della superficie utile.

Art. 4
DISTANZE DI RISPETTO

1. Le distanze minime tra le sale giochi e le case protette. le caserme, le scuole, gli ambulatori pubblici, le chiese e gli altri luoghi destinati al culto sono fissate in ml. 200.
2. Le distanze sono misurate sul percorso stradale più breve che collega i rispettivi accessi principali.

Art. 5
MODALITA' DI PRESENTAZIONI DELLE DOMANDE

1. La domanda, in bollo, tendente ad ottenere il rilascio della licenza per l'apertura di una nuova sala giochi è indirizzata al Sindaco e deve contenere:
 - le generalità complete del richiedente (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, professione, sesso, nazionalità), ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale o la denominazione, la sede, e le generalità complete del legale rappresentante;
 - il numero di codice fiscale; il tipo di attività che si intende svolgere;
 - l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio;
 - la composizione della sala (numero dei locali a se si tratta di un solo locale);
 - l'indicazione della superficie utile;
 - il tipo ed il numero dei biliardi e/o degli altri apparecchi da gioco da installare nella sala;
 - la sottoscrizione del richiedente.

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - una copia del regolamento concernente il funzionamento di ciascun apparecchio o congegno;
 - relazione descrittiva della sala (relazione che può essere incorporata nella domanda).
 - Il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente è accertato d'ufficio

Art. 6
ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. L'Ufficio Comunale incaricato dell'istruzione accerta che la domanda e la documentazione allegata siano conformi alla normativa vigente in materia. Inoltre dispone, se del caso, gli opportuni accertamenti per verificare la corrispondenza degli elementi dichiarati nella domanda con la situazione di fatto e di diritto esistente. Qualora la domanda non sia regolare o completa, provvede a darne comunicazione al richiedente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.

2. La domanda si intende accolta qualora il Sindaco non decida su di essa entro 60 giorni dalla sua presentazione.

3. Nel caso che la domanda non sia regolare o completa, il termine di cui al comma precedente decorre dal ricevimento della "domanda regolare.

Art. 7

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTATE PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Il richiedente, la cui domanda di licenza è stata accolta, deve presentare, prima di iniziare l'attività e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica dell'accoglimento della domanda stessa, i seguenti documenti:
 - nulla osta della S.I.A.E
 - documento comprovante la disponibilità dei locali;
 - pianta planimetrica dei locali in scala 1:100 con l'indicazione delle quote, delle superfici e della destinazione d'uso dei vani nonché della distribuzione interna dei servizi. redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato. in bollo;
 - certificato di prevenzione incendi (nel caso che il locale sia soggetto);
 - autorizzazione sanitaria relativa all'idoneità dei locali prevista dall'art. 231 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934. n. 1265. modificato con legge 16 giugno 1939. n. 1112;
 - attestazione comprovante il versamento della tassa sulle cc.gg.;
 - marca da bollo da apporre sulla licenza.
2. I caso di non rispetto dei termini di cui sopra la domanda si intende decaduta.

Art. 8

DOMANDE CONCORRENTI

1. In caso di domande concorrenti le nuove licenze sono concesse con priorità ai soggetti che presentano la migliore soluzione urbanistica in termini di localizzazione e di accessibilità.
2. A parità di condizioni è seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 9

TRASFERIMENTO DELLA SALA GIOCHI

1. Il trasferimento di sede di una sala giochi è soggetta a specifica licenza.
2. Ferma quanto disposta dagli artt. 2, 3 e 4 del presente Regolamento la licenza al trasferimento è sempre concessa.

3. La domanda tendente ad ottenere il rilascio della licenza al trasferimento di una sala giochi deve essere presentata secondo le modalità previste dall'art. 5 ed essere corredata dalla seguente documentazione:
 - licenza in atto;
 - documento comprovante la disponibilità dei locali;
 - certificato di prevenzione incendi (nel caso che il locale sia soggetto);
 - dichiarazione del richiedente dalla quale si evinca che il tipo e il numero dei bigliardi e/o degli altri apparecchi da gioco da installare nei locali di nuova acquisizione rimarranno invariati rispetto a quelli collocati nei locali originari (dichiarazione che può essere incorporata nella domanda);
 - marca da bollo da apporre sulla licenza.
4. La domanda si intende accolta qualora il Sindaco non decida su di essa entro 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Nel caso che la domanda non sia regolare a completa, il termine di cui al comma precedente decorre dal ricevimento della domanda regolare.
6. Prima dell'inizio dell'attività la nuova sala giochi dovrà inoltre MUnirsi dell'autorizzazione sanitaria relativa all'idoneità dei locali prevista dall'art. 231 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934. n. 1265, modificato dalla Legge 16 giugno 1939. n. 1112.

Art. 10 SUBINGRESSO

7. Il trasferimento in gestione a in proprietà di una sala giochi. per atto tra vivi o a causa di morte. comporta di diritto il trasferimento della licenza a chi subentra nello svolgimento dell'attività. sempre che sia provato l'effettivo trasferimento della sala giochi.
8. Il subentrante può iniziare l'attività solo dopo aver chiesta la licenza al Sindaco.
9. La domanda tendente ad ottenere il subingresso nell'esercizio di una sala giochi deve essere presentata secondo le modalità previste dal precedente art. 5 e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - licenza in atto;
 - atto di trasferimento dell'esercizio, in balla. debitamente registrato in originale o in copia autenticata (cessione. affitto. donazione, comodato, ecc.);

- dichiarazione del subentrante dalla quale risulti che i locali non hanno subito modifiche e che il tipo ed il numero dei degli apparecchi da gioca sono rimasti invariati rispetto alla precedente gestione (dichiarazione che può essere incorporata nella domanda);
- dichiarazione del cedente di rinuncia alla licenza con firma autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò legittimato ai sensi della Legge 4 gennaio 1969. n. 15. modificata ed integrata con legge 11 maggio 1971. n. 390;
- marca da ballo da apporre sulla licenza.

Art. 11 VALIDITA' DELLA LICENZA

1. La licenza è valida esclusivamente per i locali in essa indicati e fino al 31 dicembre dell'anno di rilascio ed è automaticamente rinnovata di anno in anno, se non vi sono motivi ostativi, con il semplice adempimento da parte del titolare, nei termini prescritti, degli oneri fiscali o di altra natura previsti dalle leggi vigenti alla data del rinnovo.

Art. 12 REVOCA O SOSPENSIONE DELLA LICENZA

1. Ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S., la licenza può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento nel caso di abuso della persona autorizzata.
 - La licenza può essere inoltre revocata a sospesa:
 - per ragioni igienico sanitarie e di sicurezza;
 - per inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 13 TABELLA DEI GIOCHI D'AZZARDO E PROIBITI

1. Il titolare della licenza ha l'obbligo di tenere esposta all'interno della sala giochi, in luogo ben visibile al pubblico, la tabella dei giochi proibiti di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S., debitamente vidimata dal Questore, e tenere a disposizione dei giocatori il regolamento di ciascun gioco e la relativa tariffa.
2. Nella predetta tabella deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

Art. 14 DIVIETO AL GIOCO AI MINORI

1. Il Gioco è vietato ai minori degli anni 16.

Art. 15
DIVIETO D'INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO ALL'ESTERNO DELLA SALA GIOCHI

1. E' vietata l'installazione dei biliardi e degli altri apparecchi da gioco da divertimento all'esterno della sala giochi, sia su aree private che su spazi ed aree pubbliche.

Art. 16
ORARIO GIORNALIERO

1. Il Sindaco, nell'ambito degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale ai sensi del comma 3, dell'art. 36, della Legge 9 giugno 1990. n. 142, determina Gli orari di apertura e di chiusura delle sale gioco.
2. Le sale gioco munite di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande debbono osservare la chiusura di una intera giornata nel corso di ogni settimana. ai sensi dell'art. 1 della Legge 1 giugno 1971. n. 425.

Art. 17
USO DI APPARECCHI DA GIOCO NEI PUBBLICI ESERCIZI

1. Nei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. previa espressa autorizzazione. è consentito l'usa di biliardi o di altri apparecchi leciti da gioco o da divertimento fino ad un massimo di 10, a condizione che questi occupino una super-Ficie non superiore al 20% della superficie complessiva di somministrazione, ovvero che gli esercizi stessi siano dotati di locali appositamente destinati.

Art. 19
SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizione del presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni. ai sensi dell'art. 17 bis del T.U.L.P.S., come inserito dal 'art. 3, comma primo, del D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 490.
2. In caso di inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio dell'attività di cui al presente Regolamento. il Sindaco con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

Art. 19
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto Comunale, entrerà in vigore il giorno successivo a quello di esecutività dell'atto che la approva.